

- .PROC. N. 120/2023 P.U.
- Sub/1 PRD



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Ottaviano, ha emesso la seguente

**SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ART. 70, COMMA 7, D.LGS. N. 14/2019**

Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 73 CCII del 19.06.2023, nonché l'aggiornamento depositato il 14.09.2023 e quello del 21.11.2023;

Letta la relazione presentata ai sensi dell'art. 8 legge 3/12 dall'OCC;

Visto il decreto di ammissibilità emesso il 19.09.2023;

Esaminati gli atti;

Osservato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla signora Sambati Francesca prevede che ella metta a disposizione della procedura la somma totale di €

██████████ oltre spese di procedura, così suddivisi:

- ██████████ nei confronti di Banca Popolare Pugliese, creditore ipotecario, con soddisfazione del credito nella misura del 66,66 % rispetto all'importo originario;
- ██████████ in favore di AMCO, Asset Management Company (cessionaria di MPS), creditrice chirografaria, con soddisfazione nella misura del 20,00% rispetto all'importo originario;
- ██████████ in favore di Monte dei Paschi di Siena, creditrice chirografaria, con soddisfazione nella misura del 20,00% rispetto all'importo originario;
- ██████████ per compenso dei legali, il 75% del quale da corrispondersi in prededuzione come per legge;
- ██████████ per compenso e spese dell'OCC, da corrispondersi in n. 4 tranches da saldare nell'arco dell'intera durata del piano ed in particolare: ██████████

Da corrispondersi mediante il versamento, entro 30 giorni dall'omologa, della somma di euro ██████████ nonché il residuo dovuto in rate mensili costanti e di pari importo, corrispondente ad €

850,00, decorrenti dal 2° mese successivo l'omologazione e sino all'estinzione del piano, come da piano depositato nell'integrazione del 21.11.2023;

Considerato, al fine di valutare l'alternativa liquidatoria, che nella procedura esecutiva che ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà della debitrice si è già assistito ad un notevole deprezzamento del cespite, ancor più essendo andato deserto il primo tentativo di vendita; che il presente piano determini, oltre che una idonea soddisfazione dell'ipotecaria (anche in considerazione del fatto che le spese di procedura aumenteranno qualora si dovessero tenere altri tentativi di vendita), una certa soddisfazione anche alle creditrici in chirografo;

Rilevato, con riguardo alle osservazioni sul piano pervenute da [REDACTED] che non possa in qualche misura negarsi – in relazione all'omessa valutazione del merito creditizio al momento dell'erogazione del finanziamento- che dalle dichiarazioni dei redditi rinvenibili all'interno del cassetto fiscale e dall'estratto conto previdenziale (entrambi versati in atti) di [REDACTED] coniuge della debitrice e unico membro del nucleo familiare all'epoca impiegato, risulti esclusivamente un reddito da lavoro dipendente pari rispettivamente ad €

[REDACTED] e che solo

[REDACTED]

[REDACTED]

Di conseguenza, non può negarsi che la rata prevista dal piano di ammortamento del mutuo concesso dalla creditrice fosse squilibrata rispetto al reddito del nucleo familiare;

Ritenuto, conclusivamente, che il proposto piano appare fattibile e non contiene disposizioni inammissibili, non emergono dagli atti elementi idonei a far ritenere che i debitori abbiano colposamente determinato la situazione di sovraindebitamento, trattandosi di obbligazioni assunte per sostenere le esigenze di vita familiare, anche a seguito di vicende lavorative infelici in parte determinate dall'insorgenza dell'emergenza data dallo stato pandemico del 2020;

Considerato che il piano proposto rappresenta infine un ragionevole punto di equilibrio fra le aspettative di soddisfacimento dei creditori chirografari e la necessità di assicurare al debitore il minimo indispensabile al sostentamento del suo nucleo familiare (nucleo familiare composto dalla debitrice e dall'anziana madre) e, come tale, può quindi essere omologato.

p. q. m.

visto l'art. 70 CCII., **omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** proposto da Sambati Francesca, come esposto nella relazione presentata dalla Dott. Massimo Legittimo, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni proprie degli organismi di composizione della crisi;

dispone

che l'OCC, cui sono attribuiti i poteri di cui all'art. 71 co. 1 d.lgs. n. 14/2019, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano – da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento dei debitori e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;

dispone

più specificatamente, che la debitrice provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto dal piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della gradazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi; i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno essere tempestivamente poste a disposizione le somme necessarie; eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo giudice designato; l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;

dispone

l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'ufficio al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alle società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

dà atto

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, co. 1, d. lgs. N. 14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

manda

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'OCC;

dichiara

chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70 co. 7 d.lgs. n. 14/2019.

Lecce, 8 febbraio 2023

Il Giudice Delegato

dott. Francesco Ottaviano



Depositate in Cancelleria
Oggi - 08 FEB 2024 -

Dott. Massimo Legittimo

**Dottore Commercialista – Revisore Contabile e Legale
Gestore della crisi OCC**

Via Casarano n. 119 – 734040 Melissano (LE)
C.F. LGTMSM58M07D883X - P.IVA 00955290754
Tel. 0833/581157 – Cell. 348/3331497
Email: studiolegittimo@gmail.com
PEC: massimo.legittimo@cgn.legalmail.it

**TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE COMMERCIALE
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
R.G. n. 120/2023 PU – Giudice Dott. Francesco Ottaviano**

Si comunica che il Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale – nella persona del Giudice Dott. Francesco Ottaviano, ha emesso nell'ambito della procedura di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt 66 e seg. C.C.I.I. avente nr. 120/2023 P.U., la sentenza di omologa del Piano di Ristrutturazione debiti del consumatore n. 18/2024 pubbl. il 08/02/2024 disponendo, tra l'altro, che la debitrice Sambati Francesca provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto nel piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della graduazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi.

Il Tribunale di Lecce dichiara altresì chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, comma 7, d.lgs. n. 14/2019.
Il professionista Incaricato OCC

Lecce, 08.02.2024

Dott. Massimo Legittimo
(firmato digitalmente)